

# **ASSOCIAZIONE “AMICIZIA”**

## **Statuto**

*(nella forma attuale in vigore dal Novembre 2010)*

### **TITOLO I**

#### **COSTITUZIONE – SEDE - SCOPI**

- Art. 1 - E' costituita l'Associazione denominata “ **AMICIZIA** “.
- Art. 2 - L'Associazione ha sede in Cannobio, attualmente in via Giovanola presso il Centro di Incontro del Palazzo Mandamentale.
- Art. 3- L'Associazione, senza finalità di lucro, ha lo scopo di promuovere, sostenere, appoggiare iniziative ed attività a favore della persona anziana o miranti alla sua valorizzazione sia nel campo culturale ampio, che nel campo della solidarietà sociale.

### **TITOLO II**

#### **SOCI**

- Art. 4- Possono essere soci tutti coloro che verranno ammessi come tali dal Consiglio Direttivo, con giudizio insindacabile. Gli aspiranti soci dovranno presentare domanda di ammissione scritta o verbale al Consiglio stesso impegnandosi ad osservare il presente Statuto e versando la quota annuale stabilita dal Consiglio. Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari persone particolarmente meritevoli, con giudizio insindacabile.
- Art. 5 - La qualità di socio si perde per dimissioni o per morosità o per indegnità: la morosità e l'indegnità verranno dichiarate dal Consiglio Direttivo con giudizio insindacabile.

### **TITOLO III**

#### **ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE**

- Art. 6 - Sono organi dell'Associazione:
- a) l'Assemblea dei Soci;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) il Presidente;
  - d) il Vice-Presidente;
  - e) il Tesoriere;
  - f) il Segretario;
  - g) i Revisori dei conti

- Art. 7 - Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito. L'anno sociale ha inizio a settembre e si conclude nell'agosto successivo.
- Art. 8 - I soci sono convocati in Assemblea almeno una volta all'anno dal Consiglio, entro il 31 gennaio, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.  
L'assemblea deve essere convocata in Cannobio, anche fuori dalla sede sociale.
- Art.9 – L'assemblea elegge i Consiglieri e i Revisori dei conti, approva il bilancio annuale consuntivo e preventivo, delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione e su quanto altro ad essa demandato per legge o per Statuto.
- Art. 10-Hanno diritto di intervenire alle Assemblee tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota annua di associazione e i soci onorari. Hanno diritto di voto i soci iscritti da almeno tre mesi alla associazione e i soci onorari. I Soci possono farsi rappresentare in assemblea con delega scritta da altri soci, compresi i Consiglieri; ciascun Socio o Consigliere può ricevere una sola delega.  
L'Assemblea delibera validamente in prima convocazione con la presenza della metà dei Soci, e a maggioranza dei voti. In seconda convocazione delibera a maggioranza di voti qualunque sia il numero dei presenti. È richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei soci per deliberazioni concernenti modificazioni dello Statuto ed eventuale scioglimento dell'Associazione.
- Art.11- L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in sua mancanza dal Vicepresidente, o in mancanza dal consigliere più anziano d'età presente in assemblea. In assenza di tutti i membri del consiglio l'assemblea nomina un proprio presidente. Il presidente nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.  
Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto ad intervenire all'assemblea.  
Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
- Art.12 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da nove membri rieleggibili che rimangono in carica tre anni.  
Si decade da consigliere per decesso, dimissioni o con tre assenze consecutive ingiustificate dalle sedute del Consiglio. In caso di dimissioni o decesso o decadenza per assenze di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio provvede, alla prima riunione, alla sostituzione di questi con il socio che secondo il verbale delle ultime elezioni sia risultato primo tra i non eletti.”
- Art.13- Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
- Art. 14- Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno tre dei suoi membri lo ritenga necessario e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo e alle quote sociali.  
Il consiglio stabilisce il programma annuale di attività dell'Associazione e prende tutte le decisioni necessarie per adempierle, prepone incaricati e commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali, convoca eventualmente alle proprie riunioni Presidenti di altri organismi o persone competenti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, a parità di voti prevale quello del Presidente.  
Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente.

- Art. 15- L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
- Art. 16 – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazione alcuna.
- Art. 17 – Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, ha la firma sociale. Il Vice presidente sostituisce il presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza o impedimento. La presenza del vice presidente fa fede, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del presidente.
- Art. 18 - Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione e ne tiene la contabilità. Il Segretario compila i verbali delle riunioni del consiglio direttivo, dà attuazione delle deliberazioni di questo organismo.
- Art. 19 - I Revisori dei conti, in numero di due, durano in carica un triennio e controllano la contabilità sociale. Hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio direttivo e di chiedere notizie sull'andamento delle operazioni sociali e possono procedere, anche individualmente ed in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo. Esaminano i bilanci, redigono apposita relazione riferendo della loro opera al consiglio ed all'assemblea dei soci.

## TITOLO IV

### ENTRATE E PATRIMONIO – SCIoglimento

- Art. 20- Le entrate dell'associazione sono costituite:
- a – dalle quote sociali
  - b – dall'utile derivante da manifestazione, attività, iniziative e partecipazioni ad esse.
  - c – da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, comprese quelle previste dall'Art. 5 della legge 266/91.
- Art. 21 - Il patrimonio è costituito:
- a – da eventuali sottoscrizioni, erogazioni, donazioni e lasciti;
  - b – da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  - c – da beni mobili ed immobili che deriveranno di proprietà dell'Associazione.
- Art. 22- I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea dei soci provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione benefica del patrimonio.
- Art. 23 - Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e fra questi e l'associazione e i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre arbitri da nominarsi dal presidente del Tribunale di Verbania. Essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e rispettando il contraddittorio.
- Art. 24 - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile in materia di Associazione e quelle vigenti in materia di Volontariato.